



Decreto Dirigenziale n. 79 del 04/06/2020

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 17 - DIREZ. GENER. CICLO INTEG. DELLE ACQUE E DEI
RIFIUTI, VALUTAZ E AUTORIZ AMB

U.O.D. 92 - STAFF - Tecnico-amministrativo - Valutazioni Ambientali

Oggetto dell'Atto:

PROVVEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VALUTAZIONE DI
IMPATTO AMBIENTALE RELATIVO AL PROGETTO "IMPIANTO DI MESSA IN RISERVA
R13 E RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI CON CAPACITA' COMPLESSIVA
SUPERIORE A 10 T/GIORNO MEDIANTE OPERAZIONI DI CUI ALL'ALLEGATO C.
LETTERE R12-R3 DELLA PARTE IV DEL D.LGS. 152/2006" - PROPONENTE LOGECO
S.R.L. - CUP 8582.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che il titolo III della parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in recepimento della Direttiva 2011/92/UE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;
- b. che con Regolamento n. 12 del 15/12/2011, pubblicato sul BURC n. 72 del 19/11/2012, è stato approvato il nuovo ordinamento e che da ultimo con D.G.R.C. n. 48 del 29/01/2018, pubblicata sul BURC n. 11 del 06/02/2018, le competenze in materia di VIA-VAS-VI sono state assegnate allo STAFF Tecnico Amministrativo 50 17 92 Valutazioni Ambientali;
- c. che con D.G.R.C. n. 686 del 06/12/2016, pubblicata sul BURC n. 87 del 19/12/2016, è stata revocata la D.G.R.C. n. 683 del 8 ottobre 2010 e sono state individuate le *Modalità di calcolo degli oneri per le procedure di Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza di competenza della Regione Campania*;
- d. che con D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto, al punto 2 del deliberato, che *"nelle more dell'adeguamento del Disciplinare, continui ad operare la Commissione VIA – VI – VAS di cui al D.P.G.R. n. 62 del 10/04/2015"*;
- e. che con D.P.G.R.C. n. 204 del 15/05/2017 avente ad oggetto *"Deliberazione di G.R. n. 406 del 4/8/2011 e s.m.i.: modifiche Decreto Presidente Giunta n. 62 del 10/04/2015 - Disposizioni transitorie"* pubblicato sul BURC n. 41 del 22/05/2017, è stata aggiornata la composizione della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);
- f. che ai sensi dell'art. 23, comma 3 del D.Lgs. n. 104 del 16/06/2017 alle attività di monitoraggio, ai provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai provvedimenti di VIA adottati secondo la normativa previgente, nonché alle attività conseguenti si applicano comunque le disposizioni di cui all'articolo 17 del presente decreto;
- g. che l'art. 17 del D.Lgs. n. 104 del 16/06/2017, sostituisce l'art. 28 del D.Lgs. 152/2006 prevedendo disposizioni in materia di monitoraggio e di verifica di ottemperanza;
- h. che con D.G.R.C. n. 680 del 07/11/2017, pubblicata sul BURC n. 83 del 16/11/2017, in recepimento delle disposizioni in materia di Valutazione Ambientale di cui al D.Lgs. n. 104 del 16/06/2017, sono stati approvati i nuovi *"Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania"*;

CONSIDERATO:

- a. che con richiesta acquisita al prot. reg. n. 577739 del 27/09/2020 contrassegnata con CUP 8582, la LOGECO S.r.l. con sede legale in Santa Maria Capua Vetere (CE)- 81055 alla via Napoli n.1-, ha trasmesso istanza di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativa al progetto di **"Impianto di messa in riserva R13 e recupero rifiuti non pericolosi con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere R12-R3 della parte IV del D.Lgs. 152/2006"**;
- b. che l'istruttoria del progetto *de quo* è stata affidata al tecnico istruttore dott. filippo Silvestre;
- c. che con nota prot. reg. n. 595330 del 04/10/2020, trasmessa a tutte le Amministrazioni e agli Enti Territoriali potenzialmente interessati a mezzo pec del 07/10/2020, è stata data comunicazione - ai sensi dell'art. 19 comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. - dell'avvenuta pubblicazione dello

Studio Preliminare Ambientale e dei relativi allegati, stabilendo in giorni 45 dal ricevimento di detta comunicazione il termine per la presentazione di eventuali osservazioni;

- d. che non sono state acquisite osservazioni;
- e. che, su specifica richiesta prot. reg. n. 763568 del 13/12/2020, la LOGECO S.r.l. ha trasmesso integrazioni tecniche acquisite al prot. reg. n. 39428 del 21/01/2020;

RILEVATO:

- a. che detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. nella seduta del 11/02/2020 e il tecnico istruttore ha così ha relazionato:
"Si propone alla Commissione VIA VAS VI di stabilire, ai sensi dell'art. 19, Co. 9 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii, che il progetto debba essere assoggettato al procedimento di VIA per i seguenti motivi:
 - 1) *Concezione dell'insieme del progetto.*
Il progetto in esame non prevede la realizzazione/istallazione di adeguati sistemi per la gestione del percolato che viene impropriamente convogliato nell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia e da questo alla pubblica fognatura. La predetta soluzione progettuale non garantisce l'assenza di impatto ambientale, principalmente sulle componenti acqua e suolo. Si ricorda che il percolato è un rifiuto che deve essere opportunamente classificato e gestito a norma di Legge.
Con riferimento alla concezione dell'insieme del progetto si rappresenta inoltre che, non è stata dimostrata l'adeguatezza delle tettoie amovibili alla protezione dei rifiuti stoccati in cumuli dagli agenti atmosferici, tenendo conto delle caratteristiche chimico fisiche di ciascun CER gestiti nell'impianto, del tempo necessario per attuare la copertura dei rifiuti ed del ciclo produttivo.
 - 2) *Cumulo tra l'impatto del progetto in questione e l'impatto di altri progetti esistenti e/o approvati.*
Non appare adeguatamente valutato il potenziale impatto ambientale dovuto al cumulo tra l'impatto del progetto in questione e l'impatto di altri progetti esistenti e/o approvati, individuati dalla stessa proponente a pg 7 dell'elaborato "integrazioni Studio Preliminare Ambientale (SPA) - Integrazioni Verifica di VIA CUP 8582- Prot.20190763538".
 - 3) *Impatto odorigeno*
La valutazione dell'impatto odorigeno prodotta dalla proponente non appare sufficiente ad escludere potenziali effetti significativi negativi del progetto sulle componenti ambientali e sulla salute umana, in quanto non sono stati presi in considerazione i seguenti elementi ritenuti necessari per valutare compiutamente l'impatto odorigeno:
 - *il potenziale odorigeno dei rifiuti trattati relazionato al loro quantitativo e tipologia;*
 - *la caratterizzazione ante operam degli odori presenti nell'area d'intervento;*
 - *la diffusione degli odori in relazione ad un modello di diffusione atmosferica opportunamente parametrizzato.**- gli effetti sui ricettori sensibili;*
Si rappresenta inoltre che, sebbene la normativa nazionale non prescrive valori limite per le missioni odorigene, sono disponibili differenti linee guida, regionali e nazionali, di indirizzo per la corretta valutazione dell'impatto odorigeno. Tra queste si citano a titolo esemplificativo le "Metodologie per la valutazione delle emissioni odorigene" promulgate con delibera n. 38/2018 del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente
- b. che la commissione si è espressa come di seguito testualmente riportato: **"la Commissione, sulla scorta dell'istruttoria condotta dal dott. Silvestre e della proposta di parere formulata dallo stesso, decide di assoggettare il progetto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, per le motivazioni sopra riportate dall'istruttore."**

- c. che l'esito della Commissione del 11/02/2020- così come sopra riportato - è stato comunicato, ai sensi dell'art. 10 Bis della L. n. 241/90 e ss.mm.ii., al proponente LOGECO S.r.l. con nota prot. reg. n. 164751 del 16/03/2020;
- d. che il termine di gg. 10 previsto per riscontrare la comunicazione di esito commissione decorreva dal 16/05/2020- stante la sospensione dei termini di cui all'art.103 del D.L.18 del 17/03/2020 prorogata al 15/05/2020 ai sensi dell'art.37 del D.L.23 del 08/04/2020.
- e. che il Proponente non ha trasmesso osservazioni e/o chiarimenti in riscontro alla richiamata nota di comunicazione di esito commissione;
- f. che la LOGECO S.r.l. ha provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n° 686/2016 mediante bonifico del 25/09/2019, agli atti dell'Ufficio Valutazioni Ambientali; relativamente a tali oneri si è pure richiesta un'integrazione a seguito dell'istruttoria del dott. Silvestre;

RITENUTO, di dover provvedere all'emissione del decreto di verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs n. 33/2013;
- il D.P.G.R.C. n. 62/2015;
- il D.P.G.R.C. n. 204/2017;
- il Regolamento Regionale n. 12/2011;
- la D.G.R.C. n. 686/2016;
- la D.G.R.C. n. 211/2011;
- la D.G.R.C. n. 406/2011 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 63/2013;
- la D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016;
- la D.G.R.C. n. 81 del 08/03/2016;
- la D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016;
- la D.G.R.C. n. 680 del 07/11/2017;
- la D.G.R.C. n. 48 del 29/01/2018;
- il D.L.18 n. del 17/03/2020
- il D.L.23 n. del 08/04/2020

Alla stregua dell'istruttoria tecnica ed amministrativa compiuta dallo Staff 501792 Valutazioni Ambientali,

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti: (NB: questa frase non è superflua visto che dopo noi scriviamo "per le seguenti motivazioni")

- 1.** DI assoggettare alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale su conforme parere della Commissione V.I.A.- V.A.S.- V.I. espresso nella seduta del 11/02/2020, il progetto di **"Impianto di messa in riserva R13 e recupero rifiuti non pericolosi con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere R12-R3 della parte IV del D.Lgs. 152/2006"**, proposto dalla LOGECO S.r.l. con sede legale in Santa Maria Capua Vetere (CE)- 81055 alla via Napoli n.1 , per le seguenti motivazioni:
"Il progetto in esame non prevede la realizzazione/istallazione di adeguati sistemi per la gestione del percolato che viene impropriamente convogliato nell'impianto di trattamento delle acque di

prima pioggia e da questo alla pubblica fognatura. La predetta soluzione progettuale non garantisce l'assenza di impatto ambientale, principalmente sulle componenti acqua e suolo. Si ricorda che il percolato è un rifiuto che deve essere opportunamente classificato e gestito a norma di Legge.

Con riferimento alla concezione dell'insieme del progetto si rappresenta inoltre che, non è stata dimostrata l'adeguatezza delle tettoie amovibili alla protezione dei rifiuti stoccati in cumuli dagli agenti atmosferici, tenendo conto delle caratteristiche chimico fisiche di ciascun CER gestiti nell'impianto, del tempo necessario per attuare la copertura dei rifiuti ed del ciclo produttivo.

2) Cumulo tra l'impatto del progetto in questione e l'impatto di altri progetti esistenti e/o approvati. Non appare adeguatamente valutato il potenziale impatto ambientale dovuto al cumulo tra l'impatto del progetto in questione e l'impatto di altri progetti esistenti e/o approvati, individuati dalla stessa proponente a pg 7 dell'elaborato "Integrazioni Studio Preliminare Ambientale (SPA) - Integrazioni Verifica di VIA CUP 8582- Prot.20190763538".

3) Impatto odorigeno

La valutazione dell'impatto odorigeno prodotta dalla proponente non appare sufficiente ad escludere potenziali effetti significativi negativi del progetto sulle componenti ambientali e sulla salute umana, in quanto non sono stati presi in considerazione i seguenti elementi ritenuti necessari per valutare compiutamente l'impatto odorigeno:

- il potenziale odorigeno dei rifiuti trattati relazionato al loro quantitativo e tipologia;*
- la caratterizzazione ante operam degli odori presenti nell'area d'intervento;*
- la diffusione degli odori in relazione ad un modello di diffusione atmosferica opportunamente parametrizzato.*
- gli effetti sui ricettori sensibili;*

Si rappresenta inoltre che, sebbene la normativa nazionale non prescrive valori limite per le missioni odorigene, sono disponibili differenti linee guida, regionali e nazionali, di indirizzo per la corretta valutazione dell'impatto odorigeno. Tra queste si citano a titolo esemplificativo le "Metodologie per la valutazione delle emissioni odorigene" promulgate con delibera n. 38/2018 del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente".

2. DI rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC.

3. DI trasmettere il presente atto a:

- 3.1 proponente;
- 3.2 A.R.P.A.C Dipartimento di Caserta;
- 3.3 Provincia di Caserta;
- 3.4 Regione Campania uod.501707 autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta;
- 3.5 ASL Territoriale Distretto 21 Santa Maria Capua Vetere;
- 3.6 Ente Idrico Campano;
- 3.7 alla competente U.O.D. 40.01.01 Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC della Regione Campania, anche ai fini degli adempimenti ex D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33.

Avv. Simona Brancaccio